



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Quali regole per sciare?

Autore: Redazione | 16/05/2017



*Scontro tra due sciatori: come si fa a stabilire chi ha torto e chi, invece, ha ragione?*

Quando due sciatori si scontrano e si fanno male, come si fa a stabilire chi dei due è responsabile? Esistono delle **regole per sciare**? La questione diventa sempre

più attuale e frequente per via del sovraffollamento delle piste da sci e l'utilizzo di strumenti – come lo snowboard – pericolosi e difficilmente controllabili da parte di chi non ha esperienza sufficiente. A peggiorare la situazione delle cosiddette «piste libere» ci sono anche gli slittini che, a volte, sono causa di incidenti fatali.

Non esiste un «codice della strada» applicabile a chi scia; non esistono quindi regole prestabilite per lo sciatore, ma questo non vuol dire che non si debba rispettare i normali canoni di prudenza e diligenza. Valgono insomma le generali norme del codice civile che impongono, specie nello svolgimento di attività pericolose, di comportarsi in modo da evitare danni altrui. E, qualora non si riesca a determinare di chi sia la responsabilità, si ricorre al consueto «**concorso di colpa**». La questione è stata di recente affrontata dal tribunale di Trento con una sentenza chiarificatrice **[1]**.

La sentenza in commento si preoccupa di stabilire **quali regole per sciare** bisogna rispettare sulle piste di neve. Ed il responso è il seguente: gli sciatori sono liberi di percorrere da destra e sinistra l'intera pista; sono altresì liberi di scegliere un percorso più o meno articolato, a seconda delle proprie capacità e della pendenza del percorso. Tuttavia, in queste scelte, devono sempre evitare di andare addosso ad altri sciatori. Tale preventiva valutazione li deve portare a conformare la propria velocità di discesa con le condizioni di "traffico" della pista e con le traiettorie degli altri sciatori. In altre parole, prima di iniziare la corsa, per quanto si è liberi di individuare il tragitto preferito, si devono prescegliere i percorsi più sicuri, in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza degli altri, ed evitare di investire altre persone presenti sulla pista stessa. Bisogna insomma adeguare la propria discesa alle relative condizioni di frequentazione della pista e alle traiettorie degli altri sciatori, per evitare collisioni con altri utenti.

In caso di scontro il danneggiato deve dimostrare che l'altro sciatore non ha tenuto una condotta diligente. Se invece non riesce a fornire tale dimostrazione – ossia che non è stata tenuta una condotta volta a evitare la collisione – scatta il concorso di colpa.

## Note

**[1]** Trib. Trento sent. n. 169/17 del 17.02.2017.

## Sentenza

### **Tribunale di Trento - Sezione civile - Sentenza 17 febbraio 2017 n. 169**

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dott. Marco Tamburrino, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al n. 4664 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 29.9.2016 e vertente TRA Al.Ch. (...) nato (...), rappresentato e difeso dall'avv. Fr.Na. (...) giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Trento(TN) presso lo studio del medesimo in Via (...) Attore Eu.Ri. (...) nato (...) rappresentato e difeso dall'avv. Mi.Li. (...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Via (...), come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore Convenuto EAs. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Segrate (MI) Centro Direzionale Milano Oltre Palazzo Giotto, Via (...) rappresentata e difesa dall'avv. Al.Cr. (...) e dall'avv. Vi.Cr. in forza di procura speciale posta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione notificato Terza chiamata OGGETTO: Risarcimento danni da incidente sciistico. MOTIVI DELLA DECISIONE Al.Ch. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento, Eu.Ri., chiedendo la condanna di quest'ultimo, al risarcimento dei danni dal medesimo patiti in esito al sinistro sciistico, avvenuto il 6.3.2011, sulla pista da sci in località Cioca 1, nella ski-area "(...)", nell'ambito del Comune di Pinzolo. L'attore narrava che, in data 6.3.2011, verso le ore 12:00, si trovava sulla detta pista da sci, sul margine destro, quando veniva investito violentemente da parte di Eu.Ri., il quale sopraggiungendo a forte velocità lo travolgeva. Esponeva il Ch., che Eu.Ri., provenendo da monte non gli dava la dovuta precedenza e che, nel sorpassarlo, senza il rispetto delle dovute distanze di sicurezza, lo urtava con il proprio gomito sinistro, sulla parte destra del corpo, scaraventandolo così a terra e cagionandogli gravi lesioni, accertate presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Tione, come frattura/lussazione della spalla destra. Deduceva il Ch., che presso il medesimo ospedale, veniva munito di bendaggio provvisorio di immobilizzazione, in attesa del successivo trattamento chirurgico di osteosintesi del trochite omerale, effettuato presso l'ospedale S. Chiara di Trento, dopo che esami radiografici confermavano la presenza di una frattura pluriframmentaria del trochite omerale destro. A tale iter operatorio, seguiva la terapia riabilitativa presso casa di cura e successiva prescrizione di sedute ambulatoriali di kinesiterapia, fino ad ottobre del 2011, pur venendo sottoposto a controllo, nel giugno del medesimo anno, nel quale gli veniva suggerito di continuare la riabilitazione, con fisioterapia, ginnastica articolare e nuoto. L'attore, durante tale iter riabilitativo, esponeva di essere stato sottoposto a visita fisiatrica, dalla quale era risultato evidente, la difficoltà nel recupero funzionale del movimento roto traslatorio gleno - omerale, nonché da ecografia era evidente un quadro compatibile con malattia da deposito di cristalli

di idrossiapatite. Il Ch. narrava di essere anche stato sottoposto a visita medico legale, del medico di fiducia, che evidenziava una algia alla spalla, irradiata al braccio ed accompagnata da parestesie alle mani, specie al pollice, con dolore accentuato dalle sollecitazioni forzate soprattutto lavorative di operaio con presenza dello stesso anche nelle ore notturne quando riposava sul fianco destro, evidenziando il medico, anche la presenza di una cicatrice da incisione chirurgica, dolente alla sua pressione, nonché disturbi della sensibilità di tipo ipo - parestesico in territorio del nervo mediano alla mano destra specie al pollice. Per tutte le suddette lesioni e spese mediche affrontate, l'attore chiedeva l'accertamento della esclusiva responsabilità, per il sinistro avvenuto, in capo al Ri., per la sua condotta imprudente e negligente, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Si costituiva in giudizio, Eu.Ri., contestando la fondatezza della domanda avanzata da parte dell'attore, chiedendo la chiamata in causa della compagnia di assicurazione As. S.p.A. ed il rigetto delle domande attoree, evidenziando come l'attore nel percorrere la pista da sci, a forte velocità, aveva una andatura con la quale occupava la pista in tutta la sua ampiezza attraversando la stessa ripetutamente con larghe curve da destra a sinistra e viceversa, creando pericolo ed intralcio alla circolazione degli altri sciatori. Il convenuto deduceva che, vista l'andatura del Ch., egli si manteneva sul lato destro della pista da sci, percorrendo la pista con una traiettoria parallela al bordo destro della stessa, tanto da essere lui ad essere stato colpito da dietro dal Ch., il quale proveniva da monte rispetto a lui e che, pertanto, era stato l'attore che, apprestandosi a compiere una curva sul lato destro della pista, incrociava con la sua traiettoria il Ri., colpendo, con il proprio braccio destro, il lato sinistro del convenuto. Il convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria, avanzata da parte dell'attore, nonché, nella denegata ipotesi fosse stata riconosciuta qualche responsabilità in capo al convenuto, che fosse ridotto il relativo risarcimento del danno, nella misura che sarebbe stata ritenuta di giustizia, chiedendo, in ogni caso, che il convenuto fosse manlevato di quanto sarebbe stato eventualmente tenuto a pagare da parte della As. S.p.A. Si costituiva, dopo l'autorizzazione alla chiamata in causa ed il contestuale differimento della relativa udienza, la As. S.p.A., contestando la fondatezza della domanda di parte attrice e chiedendone il rigetto ed associandosi sostanzialmente alle richieste effettuate da parte convenuta. La causa veniva istruita, dapprima a mezzo di prova per testi e successivamente, con consulenza tecnica di ufficio, volta ad accertare e quantificare il danno causato all'attore e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.9.2016. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, nei limiti di cui alla seguente motivazione. L'istruttoria testimoniale espletata non ha chiarito, con certezza, come è avvenuto il sinistro che ha causato i danni per i quali l'attore chiede il relativo risarcimento, considerato quanto dichiarato dai testimoni escussi in corso di causa. Non è, infatti, risultato chiaro, se

Al.Ch. sia stato investito da Eu.Ri. nell'effettuazione della discesa o se, al contrario, sia avvenuto che l'odierno attore, nell'effettuare la discesa, abbia incrociato la propria traiettoria di discesa, con quella del convenuto. Il testimone escusso, Gi.Pi., affermava che si trovava fermo sul margine destro della pista, in attesa della figlia a circa 50 metri più in alto, rispetto all'attore, che vedeva scendere tenendosi sul bordo destro della pista, eseguendo delle serpentine strette, riferendo di avere notato, poi, un altro sciatore sopraggiungere da monte e sorpassare sulla destra il Ch., colpendolo e facendolo cadere sulla pista in avanti. Una similare versione veniva fornita da parte di Fr.Ve., che si trovava a valle della pista e vedeva, ugualmente, l'attore scendere sul lato destro, effettuando una serpentina stretta, quando sopravveniva uno sciatore, il quale volendolo sorpassare al margine della pista da sci, lo colpiva da dietro. Differenti versioni dei fatti, vengono date dagli altri testimoni escussi di parte convenuta, Iu.Do. e Ma.Ma., che riferiscono di una completamente diversa andatura del Ch., che sciava con curve piuttosto larghe, occupando tutta la pista, mentre il convenuto procedeva scendendo sul margine destro della pista con traiettoria quasi parallela a quella dell'attore, narrando i suddetti testi che era il Ch. che proveniva da monte, mentre il Ri. era più in basso rispetto al medesimo. Entrambi i suddetti testi espongono nella loro deposizione che mentre sciavano notavano il sopraggiungere di uno sciatore che effettuava curve molto ampie e che andava ad impattare con la sua traiettoria verso quella percorsa dal Ri. sul margine destro della pista da sci. A fronte di differenti versioni dei fatti che hanno portato al verificarsi del sinistro, si osserva che nessuno dei testi escussi può dirsi inattendibile per non riferire particolari ad esempio concernenti il vestiario o altri indumenti indossati dall'attore il giorno dell'incidente sulla pista da sci, né tantomeno il fatto di ricordare il teste Pi. che il Ch. si fosse rialzato dopo essere caduto non può ritenersi circostanza di per sé rilevante per ritenere inattendibile il detto racconto, considerato che il Ch. entrava in Pronto soccorso presso l'ospedale di Tione di Trento con un dolore alla spalla destra con parestesia alla mano destra. Tantomeno inattendibile può ritenersi la testimonianza del Pi. per non avere il medesimo effettuato il relativo soccorso all'attore non vedendo arrivare il suo amico stando a fondo pista, dopo avere visto il sinistro. Tantomeno, può risultare inattendibile il testimone Fr.Ve., con riferimento alla descrizione resa nella testimonianza del relativo sinistro, pur trovandosi il medesimo a fondo pista, considerato che lo sciatore, che si trova a valle di una pista larga, come quella di cui ai fatti di causa, come documentato dal fascicolo di parte convenuta (doce. 8-9), ben può avvedersi di come sia avvenuto un sinistro, sulla relativa pista da sci, pur essendo la stessa abbastanza frequentata. I testi Fu.Ma. e Ma.Ma., invece, pur trovandosi sulla medesima pista e non avendo visto il relativo momento dell'impatto, non possono ritenersi di per sé inattendibili, confermando i medesimi, con la loro narrazione, che l'incidente è avvenuto con modalità diverse, rispetto a quelle narrate dai testi di parte attrice e

rendendo inequivocabile ed incontestata, la circostanza più rilevante ai fini della decisione della controversia, ovvero che un impatto tra i due sciatori vi è stato e che, pertanto, in difetto di una precisa ricostruzione in merito, deve ritenersi che nessuno dei detti sciatori ha tenuto una condotta che non potesse costituire pericolo per l'incolumità altrui, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, come stabilito da parte dell'art. 9 della legge 24.12.2003 n. 363. Tutti gli sciatori, infatti, devono avvedersi dei possibili movimenti degli altri sciatori sulla pista da sci, sia se gli stessi si trovino più a valle, o in punti ove la visibilità della pista non è completa, ovvero quando le reciproche traiettorie possono intersecarsi in maniera tale che da dover rallentare necessariamente la relativa marcia. Qualora uno o entrambi gli sciatori non tengono un tale comportamento, si deve ritenere che in caso di sinistro, si è in presenza di un concorso di colpa. Gli sciatori, difatti, sono liberi di percorrere da destra e sinistra, la intera pista, sono altresì liberi di scegliere un percorso più o meno articolato, anche in considerazione delle diverse abilità dello sciatore e della pendenza del percorso, ma nella loro condotta devono valutare la possibilità di andare in collisione con altri sciatori e conformare, pertanto, la loro discesa alle relative condizioni di frequentazione della pista ed alle traiettorie degli altri sciatori. Così, anche qualora vi sia la presenza di più sciatori percorrenti il medesimo tratto di pista con percorsi più o meno paralleli, gli stessi dovranno procedere con cautela e a velocità moderata, in modo tale da poter effettuare il loro arresto tempestivamente, senza andare a effettuare una collisione con altri sciatori. Così, anche volendo accedere alla verifica dell'incidente, per come narrata dai testi di parte convenuta, ovvero con il Ch. che andava a scontrarsi con il Ri. deve addebitarsi ad entrambi gli sciatori la colpa del sinistro, considerato che nessuno degli stessi ha tenuto una condotta volta ad evitare la collisione con l'altro sciatore e mostrando di non avvedersi della traiettoria dell'altro. Viceversa qualora si ritenga che l'incidente è stato causato dallo sciatore che si trovava, a detta dei testimoni Ri. e Ve., più a monte rispetto allo sciatore a valle, si deve ritenere che solo chi si trova a monte è in grado di vedere lo sciatore che si trova a valle; solo il primo pertanto, è in grado di adeguare la propria condotta a quella di colui che si trova davanti rispetto al suo percorso. Lo sciatore, cioè, deve essere in grado di prevedere ogni possibile movimento di colui che lo precede (posto che, in assenza di regole particolari, come visto, chiunque può arrestarsi sulla pista, o compiere svolte improvvise, anche per evitare ostacoli, o ben può cadere improvvisamente); pertanto colui che proviene da monte deve fare in modo di tenere una certa distanza da chi lo precede, atta a scongiurare ogni possibile collisione. In difetto, però di prova rigorosa ricavabile dalle testimonianze raccolte in corso di causa, si deve arrivare a ritenere che si è in presenza di un concorso di colpa di pari grado di entrambi gli sciatori. Passando alla quantificazione del danno, si deve rilevare che Al.Ch., nato il (...) gennaio 1960 e di anni 51 e mesi 2, in seguito al sinistro

avvenuto in data 6 marzo 2011, ha riportato un danno biologico permanente valutato dal perito nominato, come conseguenza diretta del sinistro, nella misura del 12%; l'invalidità temporanea assoluta (al 100%) ha avuto una durata di giorni 20; l'invalidità temporanea parziale è stata al 75% per giorni 48, al 50% per giorni 20, al 25% per giorni 15. Il concorso di colpa del danneggiato è pari al 50%, per cui i calcoli che seguono tengono conto delle cifre che sarebbero attribuite, se non vi fosse concorso di colpa, mentre la cifra definitiva liquidata, viene direttamente calcolata al 50%, senza ulteriori specificazioni. Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2014 che riportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l'importo di Euro 2.280,58 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato (pari a 0,745). Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di Euro 13.683,50. In questo senso, il giudicante osserva che la tabella del Tribunale di Milano comprende, nella relativa liquidazione degli importi ivi previsti, che il pregiudizio subito contenga in sé, anche le conseguenze in ordine al peggioramento delle relative qualità di vita del danneggiato. Si ritiene, in ogni caso, di non dover procedere con il ripercorrere quanto statuito dalla Sezioni Unite della Suprema Corte, in esito alla sentenza del 2008 n. 26972, che ha chiarito definitivamente l'unitarietà del concetto di danno non patrimoniale, dovendosi ritenere comprensivi nella liquidazione dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, anche le conseguenze dannose prima definite sotto specie di danno morale ed esistenziale, quali diretta conseguenza dell'illecito subito, a prescindere dal fatto che gli stessi danni subiti costituiscano violazione di norme penali integranti gli estremi dell'illecito penale o meno. La Corte infatti ha affermato che: "il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti

inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice" (Cass.11.11.2008 n. 26972). In relazione alle sofferenze patite da parte dell'attore, in esito all'incidente, specie con riferimento alle accertate conseguenze lesive, sulla capacità lavorativa specifica, si ritiene corretto che l'entità del danno, porti a modificare l'importo complessivo del danno biologico, da invalidità permanente, aumentandolo del 25,00%; l'importo complessivo risultante da tale conteggio è pari a Euro 17.104,38. Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di Euro 120,50. Il danneggiato ha subito una invalidità temporanea assoluta di giorni 20 che va liquidata in Euro 1.205,00. Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno. La invalidità temporanea parziale di giorni 48 al 75% va liquidata in Euro 2.169,00, quella di giorni 20 al 50% va liquidata in Euro 602,50, quella di giorni 15 al 25% va liquidata in Euro 225,94. A titolo di danno biologico per invalidità temporanea (I.T.A. e I.T.P.) spetta al danneggiato l'importo complessivo di Euro 4.202,44. In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l'importo complessivo di Euro 21.306,82. I danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono quindi i seguenti: Danno biologico da invalidità permanente: Euro 17.104,38. Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano 2014 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01/01/2014). Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass. sez. III, 20/06/1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso. Di conseguenza, la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (06/03/2011) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 103 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 17/06/2011. La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 4,38% ed il danno alla data del 17/06/2011 è pari a Euro



16.355,17. Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di Euro 4.202,44. Tale importo va riportato, in valori monetari, alla data di verifica del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di Euro 3.990,95. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 14-02-2017. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria, ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra). Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi". Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione. Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo. La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata, con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso, il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno, alla data convenzionale del 31 dicembre ed, in quella data, vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. Le somme dovute complessivamente sono le seguenti: A) Danno liquidato al 06/03/2011 (c.d. "aestimatio"): Euro 20.346,12 Bi) Interessi maturati al 14/02/2017: Euro 1.613,12 B2) Rivalutazione maturata al 14/02/2017: Euro 1.004,71 B) Interessi e rivalutazione totali (Bi + B2): Euro 2.617,82 Totale A + B: Euro 22.963,94 Importo totale (A + B - C) dovuto al 14/02/2017 (c.d. "taxatio"): Euro 22.963,94 di cui: Capitale = 20.346,12 - Rivalutazione = 1.004,71 - Interessi = 1.613,12. All'importo così determinato andrà aggiunto il danno derivante dalla mancata possibilità da parte del medesimo di procedere alla coltivazione del

terreno della propria campagna, considerato che le lesioni personali subite nell'incidente hanno impedito all'attore di occuparsi delle relative incombenze nei campi per un lungo periodo di tempo subendo di conseguenza un pregiudizio economico, considerato che i cognati del medesimo hanno dovuto provvedere alla effettuazione dei vari lavori stagionali. La detta circostanza ha trovato riscontro nelle testimonianze di Ug.Gu. e Cl.Sa., che hanno confermato di avere ricevuto l'importo di Euro 1.100,00, a titolo di compenso per l'attività prestata in sostituzione del l'attore nei suoi fondi di proprietà. Come tale, il detto importo dovrà essere riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, riconosciuto all'attore.

Similmente, a titolo di perdita patrimoniale, dovranno essere risarciti i danni derivati all'attore, da tutte le spese dal medesimo sostenute, a livello medico e ritenute congrue dal perito nominato. Così andrà riconosciuto l'importo di Euro 19,65 per la radiografia alla spalla destra eseguita in data 14.3.2011 (doc. 2a, doc. 18 fase, attore), Euro 36,15 per la tomografia assiale computerizzata eseguita in data 16.3.2011 (doc. 2b e doc. 19 fasc. attore), Euro 32,55 per i controlli ortopedici eseguiti in data 5.4.2011 e 26.4.2011, Euro 19,65 per radiografia della spalla eseguita in data 31.5.2011, Euro 12,90 per visita ortopedica eseguita in data 7.6.2011, Euro 35,80 per esami eseguiti presso la casa di cura Eremo di Arco il 13.6.2011, Euro 12,90 per visita ortopedica, effettuata presso l'ospedale S. Chiara, in data 18.8.2011, Euro 2.401,81 per fisioterapia effettuata presso la Ca.Cu., fino al 19.10.2011, Euro 121,81 per visita presso la casa di cura Eremo, il tutto per un totale di Euro 2.693,22. A titolo di danno patrimoniale, andrà, quindi, liquidato l'importo di Euro 3.793,22, che divisi per metà, stante il concorso di colpa, andranno a essere quantificate in complessivi Euro 1.896,61. Stante la pacifica presenza di polizza assicurativa, contratta dalla moglie del convenuto Ma.Ma., che copre i sinistri dei familiari, si deve pertanto accogliere la domanda di manleva del convenuto, per le somme che il medesimo è tenuto a pagare, in virtù della presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con la compensazione per la metà a carico di parte attrice nei confronti del convenuto, nonché a carico di parte terza chiamata nei confronti del convenuto, visto l'accoglimento della domanda di manleva, ponendo le spese di consulenza tecnica a carico della parte attrice e convenuta, stante il concorso di responsabilità accertato nella presente sentenza. P.Q.M. Il Tribunale di Trento definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza od eccezione, in persona del Giudice monocratico Dott. Marco Tamburrino, così provvede: a) Accerta e dichiara il concorso di responsabilità di Al.Ch. e di Eu.Ri., al 50% ciascuno, nella causazione del sinistro avvenuto in data 6.3.2011 ai danni di Al.Ch.; b) Condanna Eu.Ri. al pagamento in favore di Al.Ch. dell'importo di Euro 22.963,94, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo effettivo a titolo di danno non patrimoniale; c) Condanna Eu.Ri. al pagamento in favore di Al.Ch. dell'importo di Euro 1.896,61 a titolo di danno patrimoniale subito con interessi legali d)

Condanna As. S.p.A. a manlevare Eu.Ri. di quanto questo è tenuto a pagare a Al.Ch. sub lettere b) e c) del presente dispositivo; e) Condanna Ri.Al. al pagamento delle spese processuali nei confronti di Al.Ch., che compensa per la metà e liquida in complessivi Euro 2.417,50 per compensi, oltre Euro 700,00 per spese, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge; f) Condanna As. S.p.A. al pagamento delle spese processuali nei confronti di Eu.Ri., che liquida in complessivi Euro 2.417,50 per compensi, oltre Euro 450,00 per spese, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge; g) Pone a carico di parte attrice e convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio espletata. Così deciso in Trento il 14 febbraio 2017. Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2017.